

**CONTRATTO**  
**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI**  
**COMUNICAZIONE DELL’ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI**

**CIG: 86679667D2**

[•]

[•]

1) da una parte: [•], [•], [•], [•], nel seguito per brevità anche solo **“COMMITTENTE”** o **“ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI”**

e

2) dall’altra parte: [•], [•], [•], [•], nel seguito per brevità anche solo **“IMPRESA”** o **“FORNITORE”**

**PREMESSO**

a) che il Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori (nel seguito anche solo **“COMITATO”**) nella seduta del 16 febbraio 2021 ha valutato la necessità dell’acquisizione del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione dell’Albo stesso;

b) che con determina prot. 862 del 9 marzo 2021 il Presidente del COMITATO ha disposto che si proceda all’affidamento del servizio in questione per un importo complessivo pari ad € 3.500.000,00 oltre IVA, da porre a base di gara mediante procedura aperta per i motivi ivi specificamente esposti;

c) che con decreto direttoriale prot. n. [•] del [•] è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte relative all’espletamento della suddetta gara;

d) che la procedura di gara si è regolarmente svolta sulla piattaforma telematica Portale Appalti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle sedute del [•];

e) che con provvedimento prot. [•] del [•] è stata formulata la proposta di aggiudicazione nei confronti della società;

f) che con provvedimento n.[•] del Presidente del COMITATO la società .....è stata dichiarata aggiudicataria;

g) che con provvedimento n. del .Presidente del COMITATO, , a seguito delle verifiche espletate, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della nominata Impresa;

h) che con nota prot. [•] del [•] sono state inviate le richieste di informativa prefettizia nei confronti dell’Impresa;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

Le parti, come sopra costituite [•][•][•][•], mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, i cui atti e documenti, richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

## Articolo 1

### Valore delle premesse e degli allegati e normativa di riferimento

Le premesse e gli allegati sopra e/o di seguito citati, ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. La realizzazione di quanto in premessa è regolata, in particolare, oltre che dal presente contratto, da quanto segue:

- a) dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel seguito anche solo "CAPITOLATO";
- b) dalle clausole contenute nel presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il COMITATO e l'Impresa, relativamente all'oggetto dello stesso nonché dall'offerta economica, che si allega sotto la lettera[•];
- c) dalle norme di cui al CODICE;
- d) dal D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 261 comma 16 del Codice;
- e) dalle norme di cui alla Legge e Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e s.m.i.;
- f) dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato che, ancorché non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- g) dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
- h) dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
- i) dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- j) dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 art.1 commi da 209 a 213 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica;
- k) dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e dalla Circolare MEF n. 37 prot. 89719 del 4/11/2013;
- l) dalla legge 23 dicembre 2014 n.190, art.1, comma 629 lett. b) in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
- m) dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- n) dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 in materia di attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
- o) dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

Il Fornitore è comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti la fornitura di servizi in generale e ogni altra normativa incidente sull'organizzazione ed esecuzione dell'appalto.

## Articolo 2

### Oggetto

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale da eseguire in conformità al CAPITOLATO sopra richiamato, per la realizzazione da parte dell'IMPRESA, che accetta, del "SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI". **CIG 86679667D2**

Oggetto del predetto servizio, in particolare, sono n. 3 Linee di servizio e segnatamente:

<b>Linee di servizio</b>	<b>Attività</b>	<b>Modalità progettuale</b>
1	Analisi e definizione del nuovo posizionamento, nonché delle linee guida per la strategia di comunicazione integrata multicanale	Entro 3 mesi dall'avvio delle attività contrattuali
2	Definizione della strategia social, comprensiva di apertura canali social e loro gestione continuativa per la durata del contratto	Continuativa della durata del servizio
3	Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna ed interna, comprensive della fornitura di singoli prodotti creativi e del Piano Mezzi	A richiesta

Le Linee di servizio nn. 1 e 2 devono essere eseguite dall'IMPRESA a decorrere dall'efficacia del presente contratto.

Con riferimento alla Linea di servizio n. 3 le relative attività dovranno essere prestate dall'IMPRESA, nel corso della durata del presente contratto, esclusivamente se e nella misura richiesta dal COMMITTENTE. In particolare, senza alcun vincolo per il COMMITTENTE, si stimano n. 3 campagne di comunicazione per anno contrattuale.

Per l'esecuzione delle suddette attività, si richiama, in particolare, l'IMPRESA alla scrupolosa e puntuale osservanza di quanto disposto nel suddetto CAPITOLATO, salvi gli aspetti migliorativi di cui all'Offerta Tecnica presentata dall'IMPRESA nel corso della gara di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate.

### **Articolo 3 Termini e durata**

L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini stabiliti dal CAPITOLATO da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del cod. civ.

Il contratto decorrerà dalla data di comunicazione di avvio del servizio per 36 (trentasei) mesi. In particolare:

- la Linea di servizio n. 1, con una durata di 3 mesi a decorrere dalla predetta comunicazione;
- la Linea di servizio n. 2, continuativa per tutta la durata del contratto;
- le attività di cui alla Linea di servizio n. 3 potranno essere richieste per tutta la durata del contratto.

Qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per il nuovo e successivo affidamento, il COMMITTENTE ha facoltà di prorogare la prosecuzione del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, sino alla conclusione delle procedure di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

### **Articolo 4 Corrispettivo**

Per la realizzazione del servizio di cui al precedente art. 2, il COMMITTENTE, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 dal D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403, corrisponderà all'IMPRESA, l'importo massimo complessivo pari a € [•], IVA esclusa, comprensivo di spese ed oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione del servizio. In particolare:

<b>Linee di servizio</b>	<b>Attività</b>	<b>Importo in Euro, IVA esclusa</b>
1	Analisi e definizione del nuovo posizionamento, nonché delle linee guida per la strategia di comunicazione integrata multicanale	[●]
2	Definizione della strategia social, comprensiva di apertura canali social e loro gestione continuativa per la durata del contratto	[●]
		<b>Importo massimo in Euro, IVA esclusa</b>
3	Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna ed interna, comprensive della fornitura di singoli prodotti creativi e del Piano Mezzi	2.800.000,00

Il corrispettivo per la Linea di servizio 1 (“Analisi e definizione del nuovo posizionamento, nonché delle linee guida per la strategia di comunicazione integrata multicanale”), trattandosi di attività continuativa per la durata oltre indicata, è maturato al termine delle attività stesse, pari ad € [●], IVA esclusa.

Analogamente, il corrispettivo per la Linea di servizio 2 (“Definizione della strategia social, comprensiva di apertura canali social e loro gestione continuativa per la durata del contratto”), trattandosi di attività continuativa per tutta la durata del contratto, è maturato in canoni bimestrali costanti posticipati, ciascuno pari ad € [●], IVA esclusa.

Il corrispettivo per la Linea di servizio 3 (“Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione esterna ed interna, comprensive della fornitura di singoli prodotti creativi e del Piano Mezzi”), viene maturato dall’IMPRESA relativamente a ciascuna singola campagna di comunicazione espressamente richiesta dal COMMITTENTE ed eseguita, mediante corresponsione di un importo predeterminato sulla base dei prezzi unitari di cui al Listino Prezzi, allegato [●], sino all’importo massimo per le attività di detta Linea di servizio, pari a complessivi € [●], IVA esclusa.

L’IMPRESA riconosce che il suddetto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente contratto. Nulla, pertanto, potrà essere riconosciuto all’IMPRESA a titolo di variazione di prezzi e/o di revisione del prezzo.

Con riferimento alla Linea di servizio 3, si precisa che l’importo massimo è da ritenersi quale quantità massima, al raggiungimento della quale non si potrà procedere alla emissione di ulteriori ordini fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. La previsione e la stima, come sopra determinate, non comportano alcun obbligo minimo di ordinativi o corrispettivi a carico del Committente, trattandosi di consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività.

Il Fornitore si obbliga, pertanto, a fornire i servizi che il Committente ordinerà sulla base dell’effettivo fabbisogno.

Tutti i predetti corrispettivi non sono comprensivi dei costi per rischi da interferenze in quanto le attività del presente appalto sono escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e smi, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo.

## **Articolo 5**

### **Rimborso spese**

Con riferimento alla Linea di servizio 3 all'IMPRESA è dovuto il rimborso dei pagamenti effettuati dall'IMPRESA stessa per l'acquisto degli spazi delle concessionarie a seguito di approvazione del Piano mezzi di cui al punto B.4.II dell'art. 2 del Capitolato.

Il rimborso delle spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari avviene durante lo svolgimento della singola campagna di comunicazione, dietro presentazione da parte del Fornitore, entro il termine del mese solare successivo, di richiesta di rimborso per le prestazioni rese dai concessionari nel mese solare precedente.

A tal fine, il Fornitore trasmette al Committente comunicazione di avvenuta conclusione e dettagliata rendicontazione delle prestazioni espletate dai concessionari nel mese solare precedente, corredata dalla relativa reportistica e documentazione di dettaglio (giustificativi di messa in onda, copie delle pubblicazioni effettuate, ecc.), per consentire la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi della normativa vigente in materia e nei termini ivi previsti.

La mancata presentazione dei giustificativi non consentirà il pagamento delle somme spettanti e per tale mancanza l'Amministrazione è esonerata da qualunque forma di responsabilità

A seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità con esito positivo delle prestazioni eseguite dai concessionari nel mese solare di riferimento, il RUP rilascia il certificato di pagamento dandone immediata comunicazione al Fornitore al fine della emissione della fattura. Il Fornitore, una volta corrisposto ai concessionari quanto spettante per i servizi regolarmente espletati nel mese solare di riferimento, emette fattura nei confronti del Comitato per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli spazi pubblicitari, con applicazione di IVA, la cui base imponibile sarà pari al corrispettivo per il servizio ricevuto dal Fornitore (mandatario senza rappresentanza), e cioè all'importo imponibile quale riportato nella fattura intestata al Fornitore, emessa dal concessionario o dal media per il servizio reso.

Tale fattura deve essere corredata di: estratto conto relativo alle spese sostenute per l'acquisto degli spazi pubblicitari; dichiarazioni dei servizi resi; copia conforme delle fatture quietanzate dai concessionari; dichiarazione su carta intestata della società concessionaria che ha espletato il servizio, relativa ai movimenti concernenti i rimborsi, sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto delegato con l'indicazione del conto corrente dedicato e i dati delle persone delegate ad operare sul predetto conto, accompagnata da copia del documento d'identità del legale rappresentante e di almeno uno dei soggetti che operano sul conto corrente dedicato.

Ai fini del rimborso, si intende validamente corrisposto dal Fornitore ai concessionari solo quanto a questi spettante per i servizi regolarmente espletati, nella misura indicata dal certificato di verifica di conformità emesso dal Committente. Per l'effetto, il Committente rimborsa al Fornitore le sole spese sostenute per l'acquisto degli spazi pubblicitari riferite a servizi regolarmente espletati dai concessionari, nella misura di cui sopra.

## **Articolo 6**

### **Direzione dell'esecuzione del contratto - Responsabile del procedimento certificazione di regolarità della prestazione - ultimazione delle prestazioni e verifica di conformità**

È nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto procede, ai sensi dell'articolo 307 del D.P.R. 207/2010, all'accertamento della prestazione effettuata dall'appaltatore e della sua conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, prima del pagamento di ogni fattura.

Il Direttore dell'esecuzione provvede ad emettere un certificato di regolarità per ciascun trimestre, con indicazione dell'importo da pagare all'esecutore relativamente alla prestazione eseguita; il certificato sarà controfirmato dal Responsabile del Procedimento e dall'impresa. Nel suddetto certificato dovranno essere evidenziati eventuali tempi di ritardo e di quantificazione delle penali.

Il certificato dovrà riportare chiaramente il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione, la firma digitale, il nominativo del tecnico dell'impresa e sua firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del CODICE sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Così compilati i certificati di regolare esecuzione, dovranno essere tempestivamente trasmessi al COMITATO che provvederà al pagamento.

A seguito dell'ultimazione delle prestazioni, sarà emesso il certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'articolo 102 del CODICE

## **Articolo 7**

### **Modalità di fatturazione e termini di pagamento**

Solo a seguito dell'emissione dei certificati di regolare esecuzione ed all'acquisizione del DURC, pena irricevibilità delle stesse, l'IMPRESA potrà emettere fattura elettronica.

L'IMPRESA potrà emettere fattura con cadenza trimestrale. L'unità mensile di importo costituisce riferimento per le eventuali maggiori prestazioni o in caso di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice.

Le fatture saranno redatte ai sensi dell'articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, secondo l'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013 e in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di scissione dei pagamenti.

Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del D.M. 55/2013 ed, in particolare, il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA – Comitato Centrale Albo): [●].

La ritenuta dello 0,50% sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.

Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all'ultimazione delle prestazioni e previo rilascio del certificato di verifica di conformità come disciplinato al precedente articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del d.lgs 231/2002 al suddetto pagamento, attesa la natura particolare del contratto, si procederà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura

Il COMITATO, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, il COMITATO applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

I pagamenti saranno effettuati dal COMITATO con accredito sul c/c.

## **Articolo 8**

### **Obblighi nei confronti dei dipendenti, osservanza delle norme tecniche, antinfortunistiche e previdenziali e di sicurezza**

L'IMPRESA si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o da provvedimenti in vigore, nonché di quelli che dovessero essere emanati nel corso della durata del presente contratto in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro come previsto all'articolo 30 comma 5 del d.lgs 50/ 2016 e s.m.i. ed esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità connessa a tali obblighi. L'Impresa è altresì obbligata all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti emanati o che venissero emanati durante il naturale corso dell'appalto, in materia di lavori, assistenza e previdenza, nel rispetto del dettato del D. Lgs 81/08 e di altri particolari adempimenti che disciplinano la materia, esonerando l'Amministrazione committente da ogni responsabilità riguardo ad eventuali infrazioni che venissero commesse dall'Impresa stessa ed eventuali danni ai beni pubblici e privati. In particolare dovrà osservare scrupolosamente tutte le leggi che sovrintendono la materia dell'appalto.

In caso di ottenimento da parte del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di un documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dall'Amministrazione direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, è in facoltà dell'Amministrazione pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa, fatto salvo il caso in cui l'Impresa non vi provveda direttamente entro i 15 (quindici) giorni successivi all'apposito invito formulato da parte del responsabile unico del procedimento, ovvero non risultino fondati motivi formalmente contestati dall'Impresa.

Resteranno ad esclusivo carico dell'IMPRESA le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra. L'IMPRESA si obbliga a praticare verso i dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne il COMITATO, anche in sede giudiziaria, per infortuni e/o danni subiti da parte di persone, beni mobili ed immobili, tanto del COMITATO che di terzi, comunque connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Il COMITATO potrà richiedere all'IMPRESA in qualsiasi momento, l'esibizione di libro matricola, dei modelli F24 e dei fogli paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;

L'IMPRESA garantisce che, nell'esecuzione del servizio, saranno integralmente osservate le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, in materia antinfortunistica, previdenziale e di sicurezza.

L'IMPRESA sarà, inoltre, responsabile, per quanto le compete, della puntuale applicazione e osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro e in specie delle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di quelle che verranno emanate nel corso di

esecuzione del presente contratto, per quanto applicabili. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'IMPRESA che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi e/o indennizzi a qualsiasi titolo nei confronti del COMITATO.

L'IMPRESA, pertanto, si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il COMITATO da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente articolo.

L'IMPRESA si impegna a fornire al COMITATO immediata comunicazione di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio e ad assicurare il servizio anche in caso di sciopero o di altri imprevisti.

## **Articolo 9**

### **Modalità generali di esecuzione del servizio**

L'IMPRESA si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a svolgere il servizio con personale qualificato, come previsto nel CAPITOLATO ed offerto in sede di gara di cui alle premesse, nonché con organizzazione di mezzi, attrezzature proprie e materiali di consumo, acquisiti a propria cura e spese, secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni del presente contratto e del CAPITOLATO, garantendone l'esecuzione a perfetta regola d'arte e secondo la normativa vigente.

## **Articolo 10**

### **Modalità specifiche di esecuzione del servizio**

Fatta salva l'eventuale definizione di specifico accordo tra le parti in ordine ai tempi tecnici occorrenti per specifiche attività, il servizio dovrà essere effettuato in conformità alle "SPECIFICHE DEI SERVIZI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO" di cui all'art. 2 del CAPITOLATO.

I documenti giustificativi delle avvenute prestazioni faranno prova ad ogni effetto ed, in particolare, ai fini del pagamento e dell'applicazione delle penalità e dovranno essere allegati, ai fini del pagamento, alle fatture.

## **Articolo 11**

### **Proprietà e diritti**

Il Committente acquisisce la proprietà piena ed esclusiva di tutti i prodotti previsti quale output e/o deliverables delle attività oggetto del Capitolato e commissionati nell'ambito delle campagne di comunicazione esterna/interna o nelle altre attività di informazione, nonché dei prodotti specificati nel listino prezzi, con il diritto di utilizzarli liberamente e senza alcuna condizione o limitazione sia per la diffusione sia per la realizzazione di altro materiale informativo.

A tutela dei diritti del Comitato sulla creatività realizzata, il Fornitore si impegna a depositare a proprie spese presso l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), secondo il vigente Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, gli elementi essenziali della creatività stessa, richiedendone la tutela mediante compilazione e invio dell'apposito "Modulo preemption".

Il Fornitore, inoltre, deve garantire a proprie spese la liberatoria dai diritti su tutti i prodotti e i materiali realizzati, illimitata nel tempo, per consentire al Comitato il loro utilizzo/diffusione in ogni momento e modalità ritenuti opportuni, assumendosi la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti di eventuali diritti vantati da terzi, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni.



Infine, il Fornitore si impegna a consegnare, a proprie spese, il master dei prodotti su supporti professionali e di comune utilizzo, secondo gli standard correnti per ogni singolo mezzo.

La Società altresì non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi i lavori oggetto del presente contratto, né potrà citare tutto quanto inerente il presente contratto senza preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione a seguito di istanza scritta.

Eventuali danni all'immagine arrecati per violazioni delle precedenti clausole, o per utilizzazioni prive di consenso daranno luogo a richiesta di maggior danno nei modi e nei termini consentiti dalla vigente normativa a riguardo

La Società s'impegna a non compiere azioni che potrebbero in alcun modo compromettere l'immagine dell'Amministrazione nonché a tenerla indenne da ogni responsabilità relativa ai rischi derivanti dallo svolgimento del servizio e dall'esecuzione del presente contratto, nel corso dell'espletamento delle attività ivi previste e/o connesse. Pertanto provvederà ad ottenere tutte le autorizzazioni, licenze, liberatorie che si rendessero necessarie presso i competenti organi di rilascio, relative a tutte le attività del servizio, senza alcun onere per l'Amministrazione

## **Articolo 12**

### **Inadempienze, rilievi e penali**

Le penali ed i rilievi sono le azioni di sanzione o avvertimento da parte del COMITATO conseguenti il mancato rispetto delle indicazioni contenute in tutta la documentazione relativa alla procedura del presente contratto. Tali azioni possono essere emesse per qualunque non conformità ai dettami contenuti nella documentazione contrattuale e in tutti i suoi allegati.

I rilievi consistono in comunicazioni formali all'aggiudicatario che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate per tre volte consecutive, possono dar seguito a penali nella misura pari all'1% dell'importo contrattuale.

I rilievi sono emessi dal Responsabile l'IMPRESA ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al COMITATO un documento corredato da elementi oggettivi e opportune argomentazioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non sarà più annullabile.

Qualora l'IMPRESA ritardi nell'avvio dell'esecuzione del servizio oltre i tempi stabiliti determinati nel provvedimento di avvio dell'esecuzione del contratto, sarà assoggettata al pagamento di una penalità giornaliera nella misura dell'1‰ (unopermille) calcolata sul corrispettivo globale contrattuale ripartito per ciascuna mensilità e per ciascun giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo quanto precisato relativamente ai primi due numeri della rivista.

Inoltre, nei casi di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, il Comitato può applicare le penali come appresso indicate e/o di risolvere il contratto secondo quanto oltre stabilito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo non imputabile al Comitato rispetto ai termini stabiliti nel Capitolato e/o nelle singole lettere ordinativo saranno applicate le seguenti penali:

- i. in caso di ritardo nell'avvio della campagna rispetto al piano mezzi approvato, una penale pari all'0,5‰ del corrispettivo relativo alla stessa campagna;
- ii. in caso di ritardo nelle uscite previste in uno o più mezzi programmati nel piano media, salvo modifiche concordate, una penale pari allo 0,5‰ del corrispettivo relativo alla singola campagna. In caso di ritardo su più mezzi, verrà applicata una penale per ogni mezzo;

- iii. in caso di ritardo nella fornitura del singolo prodotto/servizio rispetto alla tempistica individuata nella singola lettera ordinativo, una penale del 1% del corrispettivo dovuto per l'acquisto del prodotto a listino;
- iv. in caso di ritardo nella presentazione della proposta contenente i progetti creativi rispetto al termine fissato nella richiesta di attivazione del servizio, una penale dell'0,5% del corrispettivo relativo alla singola campagna;
- v. in caso di ritardo nella presentazione del progetto creativo prescelto per la realizzazione della campagna rispetto ai tempi indicati dal committente, una penale pari allo 0,5% del corrispettivo relativo alla singola campagna;
- vi. in caso di ritardo nella trasmissione del piano media rispetto al termine indicato dal Committente in base alle specifiche esigenze di campagna, una penale pari allo 0,5% del corrispettivo relativo alla singola campagna;
- vii. in caso di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 3 del CAPITOLATO per l'invio dei curricula delle risorse da inserire (ad integrazione e/o sostituzione) nel gruppo di lavoro, una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00), fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione del contratto di cui oltre;
- viii. in caso di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 3 del CAPITOLATO per la disponibilità delle nuove risorse del gruppo di lavoro una penale pari a € 300,00 (euro trecento/00), fatto salvo quanto previsto in tema di risoluzione del contratto di cui oltre.

Saranno inoltre applicate le penali per le seguenti cause di inadempimento:

a) diffusione del messaggio con errore:

- ✓ in caso di impossibilità di recupero del messaggio errato durante la vigenza della campagna si applica una penale pari al 0,2% relativo al valore della campagna stessa per ogni giorno di diffusione del messaggio errato;
- ✓ in caso di possibilità di recupero del messaggio errato si applica una penale del 0,2% relativo al valore della campagna per ogni giorno di diffusione del messaggio errato fino al recupero dello stesso;

b) mancato utilizzo di uno o più mezzi previsti nel piano media:

- ✓ in caso di impossibilità di recupero del mezzo previsto nel piano media in costanza di campagna sarà applicata una penale del 0,2% relativo al valore della campagna per ogni giorno di mancato utilizzo; se il mancato utilizzo è relativo a più mezzi verrà applicata una penale per ogni mezzo non utilizzato.

Le detrazioni a titolo di penale sono indicate nel certificato di pagamento che viene rilasciato dal RUP e comunicato al Fornitore ai fini dell'emissione della fattura, e sono applicate sull'importo fatturato in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore. Le penali da ritardo sono applicate immediatamente al Fornitore che non abbia addotto giustificati motivi per il ritardo stesso e il relativo ammontare viene decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al Fornitore. Per gli inadempimenti diversi dal ritardo, le penali vengono applicate previa formale contestazione da parte del DEC.

A tal fine, il DEC fissa un termine non inferiore a 10 giorni dalla comunicazione delle contestazioni, entro il quale il Fornitore deve far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. Qualora, entro il predetto termine, il Fornitore non invii le proprie controdeduzioni ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP comunicherà al Fornitore stesso l'applicazione delle penali e il relativo importo sarà decurtato dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione delle somme spettanti al fornitore.

Le penali - a qualsiasi titolo comminate - nel complesso, non potranno complessivamente

superare il 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice; il superamento di tale soglia comporta il diritto alla risoluzione del contratto di cui oltre.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e il Comitato si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto di cui oltre.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse. L'accettazione della prestazione tardiva non fa venire meno, in capo al Committente, il diritto all'applicazione della penale.

### **Articolo 13 Varianti**

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni oltre il quinto dell'importo del contratto, il COMITATO può imporre all'IMPRESA l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'IMPRESA espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal COMITATO, purché non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'IMPRESA se non sia stata approvata dal COMITATO. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'IMPRESA, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Articolo 14 Garanzie**

Il Fornitore, ai fini della stipula del contratto, costituisce una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 dello stesso decreto. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comitato, il quale, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, aggiudica la gara al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è prestata per l'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché di quelle assunte con la sottoscrizione del patto d'integrità.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per tutta la durata del contratto.

Il Comitato ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dal fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore deve provvedere al reintegro della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi causa, entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comitato. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, non necessita del nulla osta del committente ed è effettuato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto con l'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni erogate nell'ultimo bimestre di vigenza contrattuale prima della scadenza del contratto. In tale certificato il DEC attesta la conformità delle prestazioni ancora da remunerare nonché l'avvenuta completa e corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, anche per consentire all'fornitore che ne abbia necessità di esibirla all'istituto bancario o assicurativo che ha fornito la garanzia, al fine di ottenerne lo svincolo completo, come previsto dall'art. 103, comma 5 del Codice.

Il pagamento delle prestazioni rese nell'ultimo contratto attuativo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo delle prestazioni da remunerare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo certificato ai sensi dell'art 102 comma 3 del Codice.

## **Articolo 15** **Cessione del contratto**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'IMPRESA di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 106. L'Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COMITATO. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52 del 1991. E' fatto, altresì, divieto all'IMPRESA di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'IMPRESA, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n 86679667D2** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'IMPRESA, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'IMPRESA medesima, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'IMPRESA agli obblighi di cui al presente punto, fermo restando il diritto del COMITATO al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto didiritto.

## **Articolo 16**

### **Recesso per giusta causa**

Il COMITATO ha diritto di recedere dal presente contratto per giusta causa, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'IMPRESA dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al COMITATO.

In tale caso, l'IMPRESA ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## **Articolo 17**

### **Risoluzione**

Durante l'esecuzione del presente contratto, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali deve svolgersi il servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- d) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- e) l'accertata impossibilità di sostituire/integrare le risorse del gruppo di lavoro con risorse in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza equivalenti a quelli valutati dalla commissione di gara o migliorativi, ovvero la mancata messa a disposizione della risorsa sostitutiva/integrativa nei termini previsti.

In tutti i casi summenzionati il Comitato ha la facoltà, previa comunicazione espressa al Fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Fornitore medesimo, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva, altresì, ogni altra azione che il Comitato stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'accordo quadro, il Comitato interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento del completamento del servizio.

## **Articolo 18**

### **Esecuzione in danno**

In caso di risoluzione, ovvero qualora il Fornitore rifiuti o ritardi l'esecuzione del servizio, il Comitato si riserva di affidare il servizio a terzi, in danno del Fornitore inadempiente. Al Fornitore inadempiente sono addebitate anche le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Il recupero di tali somme avverrà tramite prelievo su eventuali crediti del Fornitore o sul deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti sui beni del Fornitore stesso. Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che l'hanno motivata. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi.

## **Articolo 19**

### **Subappalto**

Il Fornitore può affidare in subappalto – sempre che ciò sia stato riservato in offerta di cui alla gara in premessa – i servizi in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione da parte del COMMITTENTE, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto.

Anche in considerazione della tipologia del servizio oggetto del contratto, il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto stesso.

Ai sensi di quanto previsto nei commi 7 e 18 dell'art. 105 del Codice, il Fornitore deposita copia autentica del contratto di subappalto stipulato con il subappaltatore presso il Comitato almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, il Fornitore trasmette altresì:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il subappalto sarà autorizzato entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comitato non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il DEC procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. In ogni caso, l'autorizzazione all'esecuzione del

subappalto si intende subordinata alla ricorrenza di ogni altro presupposto previsto dalla normativa vigente (es. normativa in materia di documentazione antimafia).

Gli eventuali contratti tra il fornitore subappaltante e i subappaltatori devono contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi relativi alla tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Il controllo delle attività affidate in subappalto è svolto dal DEC il quale, in caso di inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni di cui all'art. 105 del citato decreto, provvede a darne tempestiva segnalazione al RUP.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo quadro i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, il Comitato revocherà l'autorizzazione. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, il Fornitore deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'accordo quadro.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del Codice. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'accordo quadro e devono essere depositati alla struttura competente alla stipula dell'Accordo quadro prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro.

## **Articolo 20**

### **Responsabilità**

Il Fornitore solleva il Comitato da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso i terzi comunque connessa alla realizzazione delle attività e dei prodotti previsti nel presente contratto. Nessun ulteriore onere e responsabilità potranno dunque derivare a carico del Comitato, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

## **Articolo 21**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'IMPRESA è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'IMPRESA comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'IMPRESA inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'IMPRESA non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il COMITATO verifica in occasione di ogni pagamento all'IMPRESA e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

## **Articolo 22**

### **Foro competente**

Per la definizione di eventuali controversie tra l'IMPRESA e il COMITATO, il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

## **Articolo 23**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri fiscali e le spese di registro, di bollo, di copia e di quanto altro occorrente per la formazione e la stipulazione del presente contratto ad eccezione di quelli che fanno carico al COMITATO per legge. L'IMPRESA dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. e i. Conseguentemente al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 131/1986.

## **Articolo 24**

### **Decorrenza ed efficacia del contratto**

Il presente contratto è impegnativo per l'IMPRESA dal momento della sua stipula, mentre lo sarà per il COMITATO successivamente alla registrazione, presso i competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente atto e subordinatamente all'acquisizione dell'informativa prefettizia.

## **Articolo 25**

### **Domicilio e comunicazioni**

A tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede legale in ove è convenuto che possono ad essa essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerente al presente contratto.

L'IMPRESA è tenuta a comunicare al COMITATO ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

Per tutte le comunicazioni tra le parti in attuazione del contratto è obbligatorio l'uso della posta elettronica certificata ovvero della posta elettronica ordinaria in ragione del rilievo legale o meno delle comunicazioni. In particolare, tutte le comunicazioni aventi valore pattizio assumono validità solo se trasmesse all'indirizzo mail [pec: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it](mailto:pec.albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it) o altro indicato dal COMITATO. Il COMITATO non risponde in alcun modo per l'inosservanza della suddetta disposizione.



## **Articolo 26**

### **Obblighi di comunicazione dell'Impresa**

Ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, e s.m.i., l'IMPRESA è tenuta a comunicare tempestivamente al COMITATO ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

## **Articolo 27**

### **Trattamento dei dati personali**

Con specifico riferimento ai dati e informazioni che vengono comunque recepiti, gestiti e trattati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto, viene stabilito quanto segue.

Il COMITATO, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che l'IMPRESA dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e l'affidabilità necessarie a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Pertanto, l'IMPRESA, nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto, effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto, pertanto, il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

Il Fornitore/Responsabile dichiara di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle inerenti l'attività di reclutamento e selezione del personale, di gestione operativa delle candidature e delle procedure concorsuali oggetto del presente contratto.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b. trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
  - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale

appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

## **Articolo 28**

### **Clausole finali**

Il presente contratto e gli Allegati anche solo richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e

non potrà essere provata che mediante atto scritto.

La partecipazione alla gara di cui alle premesse comporta la piena e incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente contratto. Il Fornitore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente atto e relativi Allegati hanno carattere di essenzialità.